

Massima numero 152 del 23 settembre 2015

istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentate dalla società SGM Appalti Srl, dalla società Ellezeta Costruzioni Srl, dalla società ARC Service Srl - “Gara pubblica da espletarsi mediante procedura telematica per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento KR171B/10 Crotone - Realizzazione di una vasca di laminazione sul torrente Tuvolo Migliarello” - Importo a base di gara: € 4.572.267.91 - S.A. Commissario straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria

Riferimenti normativi: Articolo 261, comma 8 e articolo 263, comma 1, lettera c) del d.p.r. n. 270/2010 Articolo 46 d.lgs. n. 163/2006

Parole chiave: Progettazione - requisiti - servizi di punta - non frazionabilità Soccorso istruttorio - richieste documentali integrative

Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell’articolo 261 del d.p.r. n. 207/2010, il requisito di cui all’articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Qualora l’amministrazione abbia ritenuto necessaria l’integrazione documentale da parte dell’impresa concorrente, ma la richiesta di integrazione non sia pervenuta all’operatore economico per ragioni imputabili alla stazione appaltante stessa, prima di procedere all’esclusione, l’amministrazione è tenuta a reiterare la richiesta di integrazione fissando un termine perentorio per il relativo adempimento.